

Assistenza Domiciliare Integrata S.c.a.r.l.	PROCEDURA GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ	Codice doc: PG. Emesso il:
---	---	----------------------------------

I N D I C E

1. PREMESSA	2
2. SCOPO	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4. LISTA DI DISTRIBUZIONE	2
5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	3
6. RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY EX REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	3
7. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	3
8. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	4
9. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	5
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	5
11. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	5
12. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	6
13. ALLEGATI.....	6

Rev.	Data	MOTIVO DELLA REVISIONE	EMESSO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
00		Prima emissione	DPO	RPCT	PR

Assistenza Domiciliare Integrata S.c.a.r.l.	PROCEDURA GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ	Codice doc: PG. Emesso il:
---	---	----------------------------------

1. PREMESSA

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti cd. “Whistleblowing” (in inglese *soffiata nel fischiello*) nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione, come descritto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA scarl (nel seguito ADI) e nel D.Lgs. 224 del 10/3/23 (vedi dopo).

Con l’espressione *whistleblower* si fa riferimento al soggetto che rileva una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare colleghi, soci, fornitori, gli assistiti, i committenti o la stessa reputazione della Società e la segnala agli organi legittimati a intervenire (Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV).

Questo strumento di tutela, già presente in altri Paesi quali Stati Uniti e Inghilterra, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 co. 51 della Legge Anticorruzione 190/2012 e la sua portata è stata estesa dal D. Lgs. 24 del 10/03/2023 recante ***“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”***.

2. SCOPO

Scopo della procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

A tale fine la procedura ha l’obiettivo di fornire al whistleblower le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 190 2012
- L. 30 Novembre 2017 - n° 179
- Linee Guida ANAC 23 Luglio 2019
- Direttiva Parlamento Europeo del 23/10/2019 n° 1937
- D. Lgs. N° 24 del 10/03/2023
- ANAC Regolamento 3/9/2020
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018

4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura viene portata alla conoscenza di:

- Consiglio d’Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Tutto il personale della ADI (dipendenti e collaboratori)
- Fornitori e Consulenti
- RPCT
- OdV

Assistenza Domiciliare Integrata S.c.a.r.l.	PROCEDURA GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ	Codice doc: PG. Emesso il:
---	---	----------------------------------

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- a) penalmente rilevanti;
- b) poste in essere in violazione dei Codici di comportamento (Codice etico, modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
- c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla ADI o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso La ADI.

Con riferimento all'Art.2 c. 1 let.a) del D. Lgs. 24/2023 le violazioni possono consistere in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

6. RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY EX REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

In adempimento a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101 del 10/07/2018, la ADI rende pubblica, anche attraverso il proprio portale aziendale, l'informativa privacy nei confronti del segnalante e del/dei segnalato/i (c. mod. **MD**) indicando in essa la natura dei dati personali oggetto del trattamento, le modalità, la base giuridica, i tempi di conservazione dei dati, i diritti degli interessati, etc.

7. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower, utilizzando il modello **MD** _____, è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli organi competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

Assistenza Domiciliare Integrata S.c.a.r.l.	PROCEDURA GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ	Codice doc: PG. Emesso il:
---	---	----------------------------------

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della ADI;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Come indicato nel richiamato D. Lgs 24/2023, saranno consentite anche le segnalazioni anonime che verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

8. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Utilizzo Canale Interno

La segnalazione deve essere indirizzata all'OdV.

La segnalazione, se ricevuta da qualsiasi altro dipendente o collaboratore della ADI deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, all'OdV al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La segnalazione sarà presentata:

- inviandola a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'OdV in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **“riservata/personale”** oppure utilizzando il canale informatico protetto reso disponibile dalla ADI.

N.B.: la segnalazione potrà essere presentata all'OdV con incontro in presenza. In tal caso l'OdV provvederà ad effettuare registrazione della segnalazione previa autorizzazione scritta rilasciata dal segnalante. La registrazione e la successiva trascrizione saranno conservate in modo sicuro da parte dell'OdV.

- Immettendo i dati richiesti nell'applicazione di raggiungibile al link presente nell'area “Whistleblowing” del portale aziendale;

N.B.: la segnalazione potrà avvenire in modo verbale attraverso la medesima piattaforma. In tal caso la voce del segnalante verrà camuffata al fine di non renderla riconoscibile.

La denuncia potrà anche essere anonima: l'applicazione informatica permetterà, comunque, l'invio/ricezione dei messaggi tra segnalante e destinatari, ed il mantenimento dell'anonimato

Utilizzo Canale Esterno

Il segnalante potrà utilizzare il canale esterno di comunicazione (segnalazione all'ANAC) ove sia stata già effettuata una segnalazione interna senza seguito o che possa determinare il rischio di ritorsione e se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione Pubblica

Tale modalità potrà essere utilizzata se il segnalante, avendo già usato i canali interni ed esterno rileva che non è stata intrapresa un'azione appropriata.

Assistenza Domiciliare Integrata S.c.a.r.l.	PROCEDURA GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ	Codice doc: PG. Emesso il:
---	---	----------------------------------

N.B.: Il segnalante deve avere fondati motivi di ritenere che la **violazione possa costituire un pericolo imminente** per il pubblico interesse o che sussista il rischio di ritorsioni

9. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione del Responsabile Area Affari Generali e Legali e all'occorrenza di organi di controllo esterni alla ADI (ad es. Guardia di Finanza, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al CdA, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della ADI.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo eventuali procedimenti (disciplinari, penali contabili) scaturenti dalla gestione della segnalazione nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in malafede, false o diffamatorie). In tale caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Nel caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate saranno cancellati senza indugio.

11. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile² e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- 1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
- 2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa

Assistenza Domiciliare Integrata S.c.a.r.l.	PROCEDURA GESTIONE WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ	Codice doc: PG. Emesso il:
---	---	----------------------------------

dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

a) al Responsabile dell'area di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

b) all'Area che si occupa delle sanzioni disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

12. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

13. ALLEGATI

Nel seguito si riportano gli allegati alla presente procedura:

- MD - Informativa Privacy
- MD - Modello segnalazione illeciti

Il Presidente